



---

*Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere*

---

**2022/0155(COD)**

29.6.2023

## **PARERE**

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Relatrice per parere: Helène Fritzon

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

L'11 maggio 2022 la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta legislativa di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori. L'obiettivo di tale proposta è stabilire norme per rilevare e segnalare l'abuso sessuale su minori online, prevenire l'abuso sessuale su minori e salvare e sostenere le vittime, il 96 % delle quali nel 2021 era costituito da ragazze, secondo le stime della rete INHOPE. L'obiettivo fondamentale della proposta è contrastare l'uso improprio dei servizi della società dell'informazione interessati per quanto concerne il materiale pedopornografico online e l'adescamento di minori, che riguardano principalmente le ragazze e le giovani donne, mentre gli autori di tali reati sono prevalentemente uomini.

La relatrice desidera sottolineare che è importante riconoscere che l'abuso sessuale su minori è in larga misura un'espressione della violenza di genere. Pertanto, la lotta contro gli aspetti online di questi reati deve prendere in considerazione strategie di genere specifiche.

La relatrice propone una serie di emendamenti al fine di rafforzare le misure di prevenzione attraverso, tra l'altro, campagne di sensibilizzazione adeguate nello specifico all'età e al genere. Sottolinea inoltre la necessità di fornire una risposta e un sostegno specializzati alle vittime e ai sopravvissuti integrando una prospettiva di genere. A tale riguardo, la relatrice sostiene la creazione del Centro dell'UE e propone l'istituzione di un comitato consultivo che rappresenti i sopravvissuti e gli esperti in materia di diritti dei minori. Il comitato consultivo fornirebbe consulenza strutturata alle strutture di governance del Centro dell'UE su questioni riguardanti i diritti dei minori, le misure di prevenzione e il sostegno alle vittime e ai sopravvissuti.

La relatrice desidera inoltre rafforzare la raccolta complessiva di dati disaggregati per età e genere e, per quanto riguarda la ricerca e le statistiche, propone una stretta collaborazione tra il Centro dell'UE e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Infine, la relatrice ritiene che il presente regolamento potrebbe conseguire risultati significativi per tutti i minori nel contrastare l'abuso sessuale su minori e nel contribuire a offrire loro un'esperienza online più sicura.

## EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), **e proteggere la società in senso lato**. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

*Emendamento*

(1) I servizi della società dell'informazione sono diventati estremamente importanti per comunicare, esprimersi, raccogliere informazioni e per molti altri aspetti della vita quotidiana di chiunque, compresi i minori e gli autori di reati di abuso sessuale su minori. Si tratta di reati gravissimi soggetti a norme minime stabilite a livello di Unione, che devono essere prevenuti e contrastati in modo efficace per tutelare i diritti e il benessere dei minori, come prevede la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), **in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata da tutti gli Stati membri**. L'utente di tali servizi offerti nell'Unione dovrebbe poter confidare nel fatto che il loro uso, soprattutto per gli utenti minori, avvenga in condizioni di sicurezza.

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento  
Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Negli ultimi 20 anni si è registrato un consistente aumento del materiale pedopornografico a seguito del crescente sviluppo tecnologico e della crescente connettività. La segnalazione di presunti casi di abuso sessuale su minori online è aumentata del 35 % nel 2021, rispetto ai casi del 2020. Un simile incremento si osserva anche nell'adescamento di minori, ad esempio la pratica di contattare minori online per convincerli a realizzare e condividere materiale pornografico che li ritrae. Anche la gravità dei reati connessi al materiale pedopornografico è in aumento, in quanto l'età dei minori oggetto di abuso è sempre più bassa<sup>1 bis</sup>.***

*Negli ultimi anni, l'età media in cui i minori sono esposti per la prima volta a contenuti sessualmente espliciti e a danni di natura sessuale online ha continuato a diminuire a livello globale<sup>1 ter</sup>. L'abuso sessuale su minori ha un impatto sproporzionato sulle ragazze, protagoniste della stragrande maggioranza del materiale pedopornografico. Le ragazze sono sovrarappresentate come vittime nei casi di adescamento di minori, mentre gli uomini lo sono come autori dei reati. Stando alle stime basate sulle segnalazioni del 2021, in tale anno il 96 % dei contenuti pedopornografici riguardava le ragazze<sup>1 quater</sup>. Nel 2022 le ragazze erano al centro del 91 % delle segnalazioni, mentre gli abusi nei confronti di ragazzi rappresentavano il 7 %, tenuto conto che le statistiche sugli abusi nei confronti di ragazzi sono spesso sottostimate e che tali casi sono segnalati con minore frequenza.*

---

*<sup>1 bis</sup> Briefing dell'EPRS, "Combating child sexual abuse online" (Contrastare l'abuso sessuale su minori online), dicembre 2022.*

*<sup>1 ter</sup> We Protect Global Alliance, Sondaggio globale 2023, <https://www.weprotect.org/economist-impact-global-survey>*

*<sup>1 quater</sup> Rete di hotline per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE, relazione annuale 2021, <https://inhope.org/media/pages/articles/annual-reports/8fd77f3014-1652348841/inhope-annual-report-2021.pdf>*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)**

***(1 ter) La violenza di genere online colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze e costituisce un grave rischio online. La violenza sessuale online è ai massimi storici e le molestie sessuali, l'abuso sessuale e l'adescamento colpiscono in modo esponenziale le ragazze e le giovani donne. In generale, una donna su dieci ha subito una qualche forma di violenza di genere online a partire dall'età di 15 anni. Il 58 % delle ragazze ha subito molestie online<sup>1 bis</sup>. L'abuso sessuale su minori è in ampia misura un'espressione della violenza nei confronti delle ragazze e delle giovani donne, pertanto è fondamentale integrare una prospettiva di genere in tutte le misure adottate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori online e intercettare l'adescamento online di minori, affrontando nel contempo le cause profonde della violenza di genere. La disuguaglianza di genere, la violenza strutturale e la discriminazione nei confronti delle donne nella società possono avere conseguenze dannose nella vita dei minori, come rivelato dalle statistiche sul materiale pedopornografico, da cui emerge che le ragazze hanno maggiori probabilità di essere vittime. La dimensione digitale della violenza di genere ha un grave impatto sulla vita delle donne e delle ragazze, compresi aspetti quali la sicurezza, la salute fisica e psicologica, i mezzi di sussistenza, i legami familiari, la dignità e la reputazione.***

---

<sup>1 bis</sup> ***EIGE. Combating Cyber Violence against Women and Girls (Contrastare la violenza online contro le donne e le ragazze), relazione 2022, <https://eige.europa.eu/publications/combating-cyber-violence-against-women-and-girls>.***

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 quater) Nel 2022 la Internet Watch Foundation (IWF) ha ricevuto 127 732 segnalazioni da tutto il mondo relative a immagini "autogenerate", che possono essere immagini intime inizialmente condivise in maniera consensuale oppure contenuti ottenuti tramite adescamento, inganno o estorsione nei confronti di minori al fine di convincerli a produrre e condividere immagini o filmati di natura sessuale che li riguardano. Il 50 % delle segnalazioni totali che sono state prese in carico e il 64 % delle segnalazioni relative ad abusi sessuali su minori legati a contenuti "autogenerati" riguardavano ragazze di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Il 24 % delle segnalazioni totali prese in carico e il 31 % delle segnalazioni relative ad abusi sessuali su minori legati a contenuti "autogenerati" riguardavano ragazze di età compresa tra i 7 e i 10 anni. <sup>1 bis</sup> Tali dati pongono in risalto l'aspetto di genere dei reati connessi al materiale pedopornografico e la necessità di fornire soluzioni su misura in base al genere.***

---

*<sup>1 bis</sup> Relazione annuale dell'IWF 2022,  
<https://annualreport2022.iwf.org.uk/>*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) Vista l'importanza centrale dei

(2) Vista l'importanza centrale dei

servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso **gli unici** in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate e proporzionate, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e da evitare oneri eccessivi a carico dei prestatori.

servizi della società dell'informazione interessati, i suddetti obiettivi possono essere conseguiti solo garantendo che i prestatori che li offrono nell'Unione si comportino in modo responsabile e prendano misure ragionevoli per ridurre al minimo il rischio che siano impropriamente usati a fini di abuso sessuale su minori, essendo detti prestatori spesso in grado di prevenire e contrastare tale abuso. Le misure dovrebbero essere mirate, attentamente bilanciate, **efficaci, basate su dati concreti**, proporzionate e **soggette a costante revisione**, in modo da scongiurare eventuali conseguenze negative indebite **per la lotta alla criminalità online, compresi i gravi reati relativi al materiale pedopornografico, e** per chi utilizza i servizi per scopi legittimi, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione, vale a dire quelli sanciti dalla Carta e riconosciuti come principi generali del diritto dell'Unione, e **in modo** da evitare oneri eccessivi **diretti o indiretti** a carico dei prestatori.

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, **hanno** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare gli ostacoli

#### *Emendamento*

(3) Gli Stati membri stanno sempre di più introducendo, o valutando la possibilità di introdurre, norme nazionali di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in particolare imponendo obblighi ai prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati. Tenuto conto della natura intrinsecamente transfrontaliera di internet e della prestazione dei relativi servizi, queste norme nazionali, differendo le une dalle altre, **possono avere** un impatto negativo diretto sul mercato interno. Al fine di aumentare la certezza del diritto, eliminare

che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

gli ostacoli che ne conseguono per la prestazione di servizi e garantire condizioni di parità nel mercato interno, è opportuno stabilire le necessarie norme armonizzate a livello di Unione.

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Al fine di prevenire efficacemente l'abuso sessuale su minori, online e offline, gli Stati membri dovrebbero istituire e attuare misure di intervento efficaci volte a prevenire tale abuso; i minori devono essere istruiti sui possibili rischi di abusi sessuali, mediante modalità e sensibilità adatte alla loro età, in modo che sviluppino già in età precoce una comprensione di ciò che costituisce una relazione sana, attraverso un'educazione completa e adeguata all'età in materia di sessualità e relazioni, spiegando loro il concetto di consenso fin dalla più tenera età e facendo sì che siano in grado di verbalizzare le loro esperienze dopo aver subito abusi. L'attuazione di tali misure educative in tutte le scuole aiuta i minori, le loro famiglie, gli insegnanti e i servizi sociali a individuare e denunciare gli abusi.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 ter) Come sottolineato nella strategia della Commissione<sup>1 bis</sup>, i minori devono avere le conoscenze e gli strumenti che possono contribuire alla loro sicurezza***

*online e devono essere consapevoli del rischio di imbattersi in comportamenti inaccettabili. Quando si verificano abusi, i minori hanno bisogno di sentirsi al sicuro e legittimati a parlare, reagire e segnalare, anche quando gli abusi sono commessi da persone di fiducia, come spesso accade. A tale riguardo è essenziale introdurre nelle scuole programmi in materia di competenze e alfabetizzazione digitali e di sicurezza online, rivolti sia ai minori che ai titolari della responsabilità genitoriale, così da fornire loro gli strumenti per sostenere i minori online e riconoscere i segni di abusi sessuali sui minori. Come affermato nella raccomandazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>1 ter</sup>, gli Stati dovrebbero garantire l'alfabetizzazione digitale nelle scuole, inserendola nei programmi didattici di base a partire dal livello prescolare e per tutti gli anni di istruzione scolastica, e far sì che tali insegnamenti siano valutati sulla base dei risultati ottenuti. I programmi di studio dovrebbero includere le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo sicuro un'ampia gamma di strumenti e risorse digitali, compresi quelli riguardanti i contenuti, la creazione, la collaborazione, la partecipazione, la socializzazione e l'impegno civico conformemente alla strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale su minori.*

---

*<sup>1 bis</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori (COM(2020) 607 final).*

*<sup>1 ter</sup> Osservazione generale n. 25 (2021) del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riguardo*

*ai diritti dei minori in relazione  
all'ambiente digitale (CRC/C/GC/25).*

## **Emendamento 9**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 quater) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare programmi di sensibilizzazione del pubblico attraverso i media in merito al reato di abuso sessuale su minori, in modalità attente alla dimensione di genere e rispettose dei minori. La rete di centri per un'internet più sicura, finanziata dalla Commissione, sensibilizza alla sicurezza online e fornisce informazioni, risorse e sostegno attraverso linee telefoniche di assistenza e hotline su un'ampia gamma di tematiche riguardanti la sicurezza digitale, tra cui l'adescamento e il sexting. La campagna "One in Five" (Uno su cinque) del Consiglio d'Europa e l'iniziativa "#SayNo!" di Europol sono altri esempi di come procedere.**

## **Emendamento 10**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 quinquies) Una cooperazione mirata con le piattaforme online per una sensibilizzazione attenta alla dimensione di genere e adeguata all'età può integrare le misure educative rivolte ai minori e ai genitori. Poiché un numero crescente di adolescenti condivide immagini intime nel quadro delle interazioni e dei comportamenti sessuali, le piattaforme possono svolgere un ruolo importante,**

*informando i minori sui rischi associati alla condivisione di immagini e fornendo loro orientamenti sui rischi e sugli effetti di tali comportamenti.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire ***al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo*** norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo efficace e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione.

#### *Emendamento*

(4) Il presente regolamento dovrebbe perciò contribuire ***direttamente alla definizione di*** norme chiare, uniformi e equilibrate per prevenire e contrastare l'abuso sessuale su minori in un modo ***dimostrabilmente*** efficace ***a lungo termine*** e nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Vista la rapidità con cui evolvono i servizi interessati e le tecnologie utilizzate per fornirli, tali norme dovrebbero essere tecnologicamente neutre e adeguate alle esigenze future, così da non ostacolare l'innovazione ***nella lotta alla criminalità, compresi i reati relativi al materiale pedopornografico. Il regolamento dovrebbe altresì contribuire a sensibilizzare in merito all'ampia portata del fenomeno dell'abuso sessuale su minori, che non riguarda solo minori di età, generi e contesti sociali, culturali ed economici diversi, tenendo conto dell'impatto specifico sui familiari più stretti e sulla famiglia allargata.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(4 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire la promozione di politiche volte a prevenire e combattere gli abusi***

*sessuali, in particolare nei quattro ambiti seguenti: la giustizia, per garantire la sicurezza delle vittime e l'assunzione di responsabilità da parte dei responsabili; l'istruzione, per far sì che le nuove generazioni imparino a instaurare relazioni sane e a riconoscere abusi e violenze; la salute, così da porre in primo piano lo sviluppo sano dei minori dal punto di vista fisico e psicologico; l'azione sociale, per garantire che tutte le vittime abbiano le stesse opportunità e ricevano lo stesso sostegno per denunciare gli abusi, superare eventuali traumi con l'aiuto di professionisti e ottenere aiuto al di fuori del proprio nucleo familiare, se necessario, e garantire la piena disponibilità di servizi di sostegno specializzati e su misura, in base al genere e all'età, destinati ai minori vittime di abusi sessuali e ai minori in situazioni vulnerabili.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità dei mezzi di ricorso necessari per assicurare che il sistema giudiziario funzioni a una velocità adeguata. Questo aspetto dovrebbe includere le risorse per effettuare valutazioni del sostegno psicologico e garantire meccanismi prioritari per fornire sostegno continuo, universale e terapeutico alle vittime e alle loro famiglie, che possono beneficiarne per tutta la vita, e le risorse per ampliare le capacità dei sistemi sanitari pubblici.*

## **Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 quater) I rischi associati all'esposizione dei minori all'abuso sessuale sono di ampia portata e comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la glorificazione e la promozione dell'autolesionismo, del suicidio, della violenza, dell'incitamento all'odio online e offline, dell'assunzione di droghe, dei disturbi alimentari e dei regimi alimentari pericolosi. Tali rischi derivanti dall'esposizione dei minori all'abuso sessuale, alle molestie e all'accesso a contenuti dannosi hanno effetti deleteri sui diritti dei minori e sul loro benessere fisico e psicologico. Tra le varie conseguenze, la suddetta esposizione può scoraggiare la partecipazione dei minori, in particolare delle ragazze, alle attività online. Altrettanto significativo è il fatto che, come dimostrato dalla ricerca, alcuni gruppi sono particolarmente vulnerabili a diversi tipi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, il che impone di prestare loro particolare attenzione. È il caso ad esempio di coloro che subiscono forme intersezionali di discriminazione. Molti dei rischi online associati all'abuso sessuale su minori rappresentano una minaccia anche per gli adulti e molti di essi ne sono già stati vittime a loro volta; pertanto, il presente regolamento dovrebbe concentrarsi anche sulla prevenzione dei rischi online, imponendo l'integrazione nelle applicazioni di funzioni che aiutino i minori a conoscere, identificare ed evitare i rischi, attraverso un approccio di apprendimento basato sulla pratica.*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 quinquies) La lotta contro questi reati, sia online che nel mondo reale, è una priorità fondamentale. Inoltre, è essenziale proteggere i minori vittime di abuso sessuale e tutelare i loro diritti fondamentali, i dati personali, la vita privata e familiare, la libertà di espressione e di informazione. Nessuna immagine di minore dovrebbe essere soggetta alla produzione di contenuti illegali e nessun minore dovrebbe subire una vittimizzazione secondaria causata dalla condivisione o dalla diffusione ripetuta di materiale pedopornografico, che può raggiungere livelli estremi nei casi di materiale cosiddetto "altamente commercializzato", vale a dire scambiato e condiviso su molteplici piattaforme.***

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 sexies) Le misure normative per affrontare la diffusione di materiale pedopornografico online sono integrate da campagne a livello dell'Unione coordinate dal Centro dell'UE e dalle autorità coordinatrici degli Stati membri. Tali campagne comprendono l'aumento della consapevolezza e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo a questo fenomeno, compresa la fornitura di informazioni sulle modalità di segnalazione a misura di minore e adeguate all'età e sui diritti delle vittime.***

## **Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 4 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 septies)** ***Gli sviluppatori dovrebbero concentrarsi sulla responsabilità fin dalla progettazione, allo scopo di prevenire l'abuso sessuale su minori online attraverso lo sviluppo di funzionalità che permettano di attenuare i rischi e aumentare la sicurezza delle applicazioni. Al fine di conseguire questo obiettivo, è importante che gli sviluppatori comprendano il modo in cui i minori utilizzano i loro servizi e le minacce cui vanno incontro. È pertanto opportuno coinvolgere i minori, specialmente le ragazze, nel processo di sviluppo delle funzionalità ideate a loro beneficio per attenuare i rischi e aumentare la sicurezza.***

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di

(14) Al fine di ridurre al minimo il rischio che i loro servizi vengano usati impropriamente per diffondere materiale pedopornografico noto o nuovo o per adescare minori, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico valutino tale rischio, ***anche sulla base del genere e dell'età degli utenti minori***, per ciascuno dei servizi offerti nell'Unione. Per orientarli nella valutazione del rischio, dovrebbe essere messo a loro disposizione un elenco non esaustivo degli elementi da considerare. Per far sì che siano pienamente considerate le caratteristiche specifiche dei servizi che offrono, i prestatori dovrebbero poter tener conto, se

sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

del caso, di elementi aggiuntivi. Poiché i rischi evolvono nel tempo in funzione di sviluppi come quelli tecnologici e del modo in cui i servizi interessati sono offerti e utilizzati, è opportuno provvedere a che la valutazione del rischio sia aggiornata periodicamente e quando necessario per particolari motivi.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, ***ad esempio strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale***, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento.

#### *Emendamento*

(16) Al fine di prevenire e contrastare efficacemente l'abuso sessuale su minori online, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico prendano misure ragionevoli per attenuare il rischio che i loro servizi siano usati impropriamente a fini di tale abuso, come individuato dalla valutazione del rischio. I prestatori soggetti all'obbligo di prendere misure di attenuazione a norma del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE] possono considerare in qual misura le misure di attenuazione disposte per conformarsi a tale obbligo, come quelle mirate alla tutela dei diritti dei minori, possano servire anche a gestire il rischio individuato nella valutazione specifica prevista dal presente regolamento, e in qual misura possano rendersi necessarie altre misure di attenuazione mirate per conformarsi al medesimo regolamento. ***I prestatori dovrebbero inoltre valutare gli eventuali impatti negativi delle misure di attenuazione proposte e se queste ultime incidono in modo sproporzionato su persone soggette a discriminazione intersezionale, anche sulla base di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o***

*estrazione sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, genere o orientamento sessuale. Occorre prestare particolare attenzione alla valutazione dell'impatto sulle ragazze, che sono maggiormente esposte al rischio di essere vittime di abuso sessuale su minori e di violenza di genere.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 bis) Nello specifico, i controlli parentali che consentono ai genitori di accedere alla corrispondenza privata dei minori senza il loro consenso possono rappresentare un rischio significativo per la vita privata e la sicurezza dei minori, in particolare nei casi di minori vittime di abuso all'interno della propria famiglia e di minori LGBTIQ+ in famiglie ostili.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In

(17) Per consentire l'innovazione e garantire la proporzionalità e la neutralità tecnologica, non dovrebbe essere definito alcun elenco esaustivo delle misure di attenuazione obbligatorie. Al contrario, è opportuno lasciare ai prestatori una certa flessibilità nel definire e attuare misure adeguate al rischio individuato e alle caratteristiche dei servizi che offrono, e alle modalità d'uso di detti servizi. In

particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.

particolare i prestatori sono liberi di definire e attuare, conformemente al diritto dell'Unione, misure basate sulle pratiche che applicano per rilevare **e prevenire** i casi di abuso sessuale su minori online nei loro servizi, e di indicare, nel rendere conto dei rischi, la disponibilità e preparazione a ricevere in ultima analisi un ordine di rilevazione emesso a norma del presente regolamento, se ritenuto necessario dall'autorità nazionale competente.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software.

#### *Emendamento*

(19) Alla luce del loro ruolo di intermediari che facilitano l'accesso ad applicazioni software suscettibili di uso improprio a fini di abuso sessuale su minori online, è opportuno imporre ai prestatori di negozi di applicazioni software l'obbligo di prendere determinate misure ragionevoli per valutare e attenuare quel rischio. I prestatori in questione dovrebbero svolgere questa valutazione con diligenza, adoperandosi ragionevolmente tenuto conto delle circostanze, viste anche la natura e la portata del rischio, le loro capacità finanziarie e tecnologiche e dimensioni, e collaborando, ove possibile, con i prestatori dei servizi offerti attraverso l'applicazione software. ***Essi dovrebbero fornire ai titolari della responsabilità genitoriale informazioni sulle funzionalità delle applicazioni che pongono un rischio per i minori, nonché orientamenti sensibili all'età e alla dimensione di genere su come discutere di tali rischi con i minori.***

## Emendamento 23

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

*Emendamento*

(22) La constatazione di detto rischio significativo non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo sufficiente per emettere un ordine di rilevazione, poiché in tal caso l'ordine rischia di comportare conseguenze negative sproporzionate per i diritti e gli interessi legittimi di altre parti interessate, in particolare per l'esercizio dei diritti fondamentali degli utenti. È pertanto opportuno garantire che l'ordine di rilevazione possa essere emesso solo dopo che le autorità coordinatrici e l'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente abbiano valutato, individuato e ponderato, in modo obiettivo e diligente e caso per caso, non solo la probabilità e la gravità delle potenziali conseguenze di un uso improprio del servizio ai fini del tipo di abuso sessuale su minori online in questione, ma anche la probabilità e la gravità delle possibili conseguenze negative per altre parti interessate, ***in particolare per le ragazze e le vittime di discriminazione intersezionale***. Onde evitare l'imposizione di oneri eccessivi, la valutazione dovrebbe tener conto anche delle capacità finanziarie e tecnologiche e delle dimensioni del prestatore.

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono

*Emendamento*

(27) Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi di rilevazione da parte dei prestatori, è opportuno che il Centro dell'UE metta a loro disposizione tecnologie di rilevazione che possono

scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

scegliere di usare, a titolo gratuito, al solo scopo di eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti. Il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere consultato in merito a queste tecnologie e ai modi in cui dovrebbero essere implementate al meglio per garantire la conformità con norme applicabili di diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, **compresa la Carta dei diritti fondamentali**. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe essere preso in considerazione dal Centro dell'UE quando predispone gli elenchi delle tecnologie disponibili e anche dalla Commissione quando elabora gli orientamenti relativi all'applicazione degli obblighi di rilevazione. I prestatori possono usare le tecnologie messe a disposizione dal Centro dell'UE o da altri o le tecnologie che essi stessi hanno sviluppato, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti **della vittima ritratta** in detto materiale. Le vittime dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae.

#### *Emendamento*

(35) La diffusione di materiale pedopornografico è un reato che lede i diritti **delle vittime ritratte** in detto materiale, **che nella grande maggioranza dei casi sono ragazze**. Le vittime **o i titolari della responsabilità genitoriale o il loro rappresentante legale riconosciuto** dovrebbero pertanto avere il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni pertinenti **e adeguate all'età** dal Centro dell'UE e sempre tramite le autorità coordinatrici, qualora prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico segnalino, a norma del presente regolamento, la presenza di materiale pedopornografico noto che le ritrae **o**

*abbiano rimosso tale materiale. Tale diritto dovrebbe comprendere sia l'opzione di una richiesta di informazioni una tantum, sia l'opzione di ricevere tali informazioni su base costante e regolare. I prestatori di servizi online, incluse le piattaforme di social network, dovrebbero adottare procedure obbligatorie al fine di prevenire, individuare e denunciare efficacemente l'abuso sessuale su minori che si verifichi nell'ambito dei loro servizi nonché di rimuovere il materiale pedopornografico.*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è

#### *Emendamento*

(36) Tenuto conto dell'impatto sui diritti della vittima ritratta in detto materiale pedopornografico noto e della capacità propria dei prestatori di servizi di hosting di limitare tale impatto contribuendo ad assicurare che il materiale non sia più disponibile nei loro servizi, è opportuno che i prestatori assistano la vittima che chiede la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale in questione. L'assistenza dovrebbe rimanere limitata a quanto può essere ragionevolmente chiesto al prestatore interessato nelle circostanze del caso, tenendo conto di aspetti quali il contenuto e l'entità della richiesta, le misure necessarie per localizzare gli elementi del materiale pedopornografico noto in questione e i mezzi di cui dispone il prestatore. ***Tale assistenza dovrebbe essere adattata alle vulnerabilità specifiche delle vittime, quali l'età o la disabilità, in modo attento alla dimensione di genere.*** L'assistenza potrebbe consistere ad esempio in un aiuto alla localizzazione di detti elementi, in verifiche e nella rimozione o disabilitazione dell'accesso agli stessi. Considerando che lo

opportuno riconoscere alle vittime il diritto di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE, tramite le autorità coordinatrici.

svolgimento delle attività necessarie a ottenere tale rimozione o a disabilitare l'accesso può causare sofferenza o essere finanche traumatico e complesso, è opportuno riconoscere alle vittime il diritto di ***ricevere un sostegno psicosociale appropriato, adeguato all'età e attento alla dimensione di genere e di essere assistite in questo senso dal Centro dell'UE e dai suoi partner pertinenti, quali le linee telefoniche di assistenza per i minori o altri meccanismi di sostegno psicosociale, tramite le autorità coordinatrici, tenendo conto delle vulnerabilità delle vittime e degli effetti psicologici sproporzionati sulle ragazze. Gli Stati membri dovrebbero istituire linee telefoniche di assistenza e hotline per minori nonché migliorarne il funzionamento, anche attraverso finanziamenti e sviluppo di capacità, in linea con l'articolo 96 della direttiva (UE) 2018/1972.***

***L'identificazione delle vittime è fondamentale non solo per individuare i casi di abuso sessuale su minori online, ma anche per prevenire la vittimizzazione, arrestare l'ulteriore diffusione di materiale dannoso e garantire che le vittime possano beneficiare dell'assistenza disponibile. Tale identificazione delle vittime richiede un elevato grado di specializzazione e risorse adeguate. Pertanto, gli sforzi compiuti dal Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica per l'identificazione delle vittime dovrebbero essere integrati a livello nazionale.***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(36 bis) Al fine di evitare che i minori cadano vittime di abusi online, i prestatori il cui servizio sia utilizzato***

*abituamente o sistematicamente e in maniera comprovata a fini di abuso sessuale su minori online dovrebbero, a norma dell'articolo 3, fornire un'assistenza ragionevole, predisponendo meccanismi di allerta e segnalazione che risultino ben visibili sulle loro piattaforme. I meccanismi di allerta potrebbero consistere ad esempio nel collegare le potenziali vittime a servizi locali quali linee telefoniche di assistenza, organizzazioni per i diritti delle vittime e di sostegno alle stesse o hotline. Essi dovrebbero garantire un seguito adeguato, in caso di segnalazione o di allerta, nella lingua scelta dall'utente.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Considerando 37**

#### *Testo della Commissione*

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE.

#### *Emendamento*

(37) Per garantire una gestione efficiente di tali funzioni di sostegno alle vittime, è opportuno che queste siano autorizzate a contattare e affidarsi all'autorità coordinatrice più accessibile, che dovrebbe convogliare tutte le comunicazioni tra la vittima e il Centro dell'UE. ***Le autorità coordinatrici dovrebbero fornire alle vittime un sostegno attento alla dimensione di genere e all'età, nonché un sostegno psicologico. In nessun caso le vittime dovrebbero essere incolpate per ciò che hanno subito.***

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Considerando 37 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(37 bis)***

***Gli Stati membri***

*dovrebbero garantire e tutelare l'esistenza di meccanismi efficaci per la denuncia dell'abuso sessuale su minori, provvedendo inoltre affinché tali strumenti d'indagine siano utilizzati in maniera efficace per identificare le vittime e salvarle il più rapidamente possibile dagli abusi in corso.*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali.

#### *Emendamento*

(44) Per garantire chiarezza e consentire un coordinamento e una cooperazione efficaci, efficienti e coerenti a livello sia nazionale che dell'Unione, lo Stato membro che designa più di un'autorità competente per l'applicazione ed esecuzione del presente regolamento dovrebbe designare a autorità coordinatrice un'autorità capofila; se invece uno Stato membro designa un'unica autorità, quest'ultima dovrebbe essere automaticamente considerata l'autorità coordinatrice. Per tali motivi, l'autorità coordinatrice dovrebbe fungere da punto di contatto unico per tutte le materie relative all'applicazione del presente regolamento **e al conseguimento dei suoi obiettivi**, fatti salvi i poteri di esecuzione di altre autorità nazionali. **La formazione dei funzionari che sono in stretto contatto con le vittime, compresi gli agenti delle autorità di contrasto, i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, gli esperti forensi e gli assistenti sociali, è essenziale per comprendere i problemi che le vittime possono trovarsi ad affrontare nonché per assicurare che la situazione sia evitata e attenuata ove necessario. L'autorità coordinatrice dovrebbe pertanto fungere anche da punto di contatto unico per le questioni relative al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento,**

*compresa la prevenzione, per quanto riguarda la sensibilizzazione e la formazione dei funzionari.*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Considerando 60**

#### *Testo della Commissione*

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online.

#### *Emendamento*

(60) Ai fini della certezza del diritto e dell'efficacia, i compiti del Centro dell'UE dovrebbero essere elencati in modo chiaro ed esauriente. Per garantire la corretta attuazione del presente regolamento, tali compiti dovrebbero consistere in particolare nell'agevolare gli obblighi di rilevazione, segnalazione e blocco imposti ai prestatori di servizi di hosting, ai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e ai prestatori di servizi di accesso a internet. Per lo stesso motivo è tuttavia opportuno che il Centro dell'UE sia incaricato anche di certi altri compiti correlati in particolare all'adempimento degli obblighi a carico dei prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati di valutare e attenuare il rischio, alla rimozione del materiale pedopornografico o alla disabilitazione dell'accesso allo stesso da parte dei prestatori di servizi di hosting, all'assistenza alle autorità coordinatrici e alla generazione e condivisione di conoscenze e competenze in materia di abuso sessuale su minori online. ***Il Centro dell'UE fungerà da centro di competenze, incaricato di raccogliere e facilitare lo scambio e la diffusione delle migliori pratiche e degli approcci in materia di prevenzione, di sviluppi nel campo dell'istruzione relativi all'alfabetizzazione mediatica e alle competenze digitali, conformemente alla comunicazione della Commissione "Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i***

*ragazzi (BIK+)”, integrando al contempo una prospettiva che tenga conto dei diritti dei minori e garantendo un approccio attento alla dimensione di genere e adeguato all’età.*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Considerando 66

#### *Testo della Commissione*

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente.

#### *Emendamento*

(66) Per contribuire all'efficace applicazione del presente regolamento e alla tutela dei diritti delle vittime, il Centro dell'UE dovrebbe poter sostenere le vittime, su richiesta, e assistere le autorità competenti realizzando ispezioni nei servizi di hosting per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico noto accessibile al pubblico, utilizzando gli indicatori corrispondenti. Nei casi in cui identifichi tale materiale a seguito dell'ispezione, il Centro dell'UE dovrebbe anche poter chiedere al prestatore del servizio di hosting interessato di rimuovere l'elemento o gli elementi in questione o di disabilitarne l'accesso, poiché il prestatore potrebbe non essere a conoscenza della loro presenza e potrebbe essere disposto a farlo volontariamente. ***Il Centro dell'UE dovrebbe essere in grado di lavorare in cooperazione con le autorità competenti e di indirizzare le vittime minorenni a tali autorità e servizi, quali i centri di protezione delle vittime, le case rifugio per donne, i servizi per i diritti dei minori o i servizi specializzati per i minori, i servizi sociali e gli operatori sanitari negli Stati membri, garantendo al contempo un approccio attento alla dimensione di genere e una prospettiva che tenga conto dei diritti dei minori. Il Centro dell'UE dovrebbe sostenere gli Stati membri nella realizzazione di studi, con campioni rappresentativi a livello nazionale,***

*sull'abuso sessuale su minori nei loro spazi di socializzazione al fine di predisporre misure preventive e misure di risposta multidisciplinari.*

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento Considerando 67

##### *Testo della Commissione*

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online. A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE **cooperi** con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e **permetta** agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti.

##### *Emendamento*

(67) Tenuto conto del suo ruolo centrale in virtù dello svolgimento dei suoi compiti principali a norma del presente regolamento e delle informazioni e competenze che è in grado di raccogliere in relazione a detti compiti, il Centro dell'UE dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento anche fungendo da polo di conoscenze **e da punto di raccolta di migliori pratiche**, competenze e ricerche sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, **comprese l'educazione e la sensibilizzazione, così come programmi di prevenzione a disposizione degli autori di reato, anche potenziali, durante e dopo i procedimenti penali.** A tale riguardo è opportuno che il Centro dell'UE **riunisca professionisti e ricercatori. Il Centro dell'UE dovrebbe altresì cooperare** con i portatori di interessi sia all'interno che all'esterno dell'Unione e **permettere** agli Stati membri di avvalersi delle conoscenze e delle competenze raccolte, comprese le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti. **Il Centro dell'UE dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare delle conoscenze e delle competenze in materia di programmi per minori finalizzati al conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali che siano adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere. Il Centro dell'UE mette inoltre a disposizione conoscenze, competenze e**

*buone pratiche sulle misure preventive.*

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 70**

##### *Testo della Commissione*

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione.

##### *Emendamento*

(70) Il sostegno di lunga data offerto dall'Unione a INHOPE e alle hotline che ne fanno parte riconosce alle hotline il ruolo di prima linea d'intervento nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Il Centro dell'UE dovrebbe far leva sulla rete di hotline e incoraggiarne la collaborazione efficace con le autorità coordinatrici, i prestatori dei servizi della società dell'informazione interessati e le autorità di contrasto degli Stati membri. Le competenze e l'esperienza delle hotline sono un'inestimabile fonte di informazioni sull'individuazione precoce di minacce e soluzioni comuni, e sulle differenze regionali e nazionali all'interno dell'Unione. ***Anche le linee telefoniche di assistenza per i minori hanno un ruolo di primo piano nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online. Pertanto, il Centro dell'UE dovrebbe riconoscere anche il loro lavoro nella risposta alle vittime e i meccanismi di riferimento esistenti tra tali linee telefoniche e le hotline.***

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 74 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(74 bis) Dato lo scopo del presente regolamento, ossia contrastare e prevenire l'abuso sessuale su minori, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato***

*consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, composto da esperti con funzione consultiva per quanto riguarda i diritti delle vittime minorenni e dei sopravvissuti. Il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti può, in particolare, offrire consulenza indipendente attraverso conoscenze specialistiche, sulla base dell'esperienza delle vittime di abusi sessuali e tenendo conto delle opinioni dei minori, per sostenere il lavoro del Centro dell'UE nell'esercizio del suo mandato.*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento Considerando 74 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(74 ter) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, tutto il personale connesso al Centro dell'UE e alle autorità coordinatrici, i comitati consultivi, nonché la composizione complessiva delle strutture amministrative e di gestione di cui all'articolo 55 sono eterogenei e rispettano un equilibrio di genere, tenendo conto del principio dell'integrazione della dimensione di genere. Un approccio attento alla dimensione di genere è fondamentale per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento.*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Considerando 75**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se

(75) A fini di trasparenza e rendicontabilità e per consentire una valutazione e eventuali adeguamenti, se

necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare le informazioni sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

necessari, è opportuno che i prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE siano tenuti a raccogliere, registrare e analizzare *i dati e le informazioni disaggregati per genere, sesso ed età* sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e a pubblicare relazioni annuali di attività a norma del presente regolamento. Nel raccogliere queste informazioni, le autorità coordinatrici dovrebbero cooperare con Europol e con le autorità di contrasto e altre autorità nazionali competenti dello Stato membro che ha designato l'autorità coordinatrice in questione.

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Considerando 77

#### *Testo della Commissione*

(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione del materiale pedopornografico online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia e le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.

#### *Emendamento*

(77) La valutazione dovrebbe essere basata sui criteri di efficienza, necessità, efficacia, proporzionalità, pertinenza, coerenza, *sul principio dell'integrazione della dimensione di genere e sul* valore aggiunto dell'Unione. Dovrebbe valutare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal presente regolamento, tra cui l'efficacia delle misure volte a migliorare la rilevazione, la segnalazione e la rimozione del materiale pedopornografico online, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia e le conseguenze sui diritti fondamentali potenzialmente interessati, *sui diritti dei minori*, sulla libertà d'impresa, sul diritto alla vita privata e sulla protezione dei dati personali. La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi.

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera b bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) "assistente per la sicurezza": uno strumento integrato nei servizi di comunicazione interpersonale e attivo solo per gli utenti minori del servizio, che aiuta i minori a conoscere, identificare ed evitare i rischi online, compresi, ma non solo, il materiale pedopornografico autogenerato e l'adescamento;***

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera j

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni **17** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

j) "utente minore": la persona fisica di età inferiore agli anni **18** che fa uso di uno dei servizi della società dell'informazione interessati;

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – lettera q bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***q bis) "vittima": il minore o la persona che ha subito un danno dopo essere stato oggetto di "materiale pedopornografico" o vittima di "adescamento di minori", "abuso sessuale online" o "reati di abuso sessuale su minori";***

## Emendamento 42

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) di qualsiasi implicazione per l'esercizio dei diritti fondamentali o possibile violazione del diritto dell'UE;***

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

— funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età;

— funzionalità con cui gli utenti possano segnalargli casi di abuso sessuale su minori online mediante strumenti di facile accesso e adeguati all'età ***e che rispettano la vita privata degli utenti;***

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – trattino 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

— ***integrazione di strumenti come gli assistenti per la sicurezza per prevenire l'abuso sessuale su minori online;***

**Emendamento 45**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto ii**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età;

ii) se il servizio è usato da minori, delle diverse fasce di età degli utenti minori e del rischio di adescamento di minori in relazione a queste fasce di età, ***nonché del rischio che gli adulti utilizzino***

*il servizio a scopo di adescamento di minori;*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii – trattino 2**

###### *Testo della Commissione*

— permettendo all'utente di ***entrare in diretto*** contatto con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

###### *Emendamento*

— permettendo all'utente di ***stabilire un*** contatto ***indesiderato*** con altri utenti, specie tramite comunicazioni private;

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e – punto iii bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***iii bis) delle misure esistenti per attenuare i rischi quando le funzionalità dell'applicazione possono essere utilizzate per l'adescamento di minori o per la condivisione di materiale pedopornografico, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli assistenti per la sicurezza e le impostazioni predefinite per la visibilità e la raggiungibilità dei minori sulla piattaforma;***

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 6**

###### *Testo della Commissione*

6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi

###### *Emendamento*

6. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi

da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

da 1 a 5, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, **delle tendenze segnalate dalle autorità, dalle organizzazioni della società civile e dalle organizzazioni di sostegno alle vittime** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) prevedere misure e strumenti tecnici adeguati all'età che consentano agli utenti, in particolare ai minori, di gestire la propria riservatezza, visibilità, raggiungibilità e sicurezza, e che siano impostati di norma sui livelli più sicuri;***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a ter) fornire agli utenti, tenendo conto delle esigenze dei minori, informazioni sulle risorse e sui servizi esterni in prossimità dell'utente per quanto riguarda la prevenzione dell'abuso sessuale su minori e la consulenza da parte delle linee telefoniche di assistenza o online, le risorse educative offerte dalle hotline e dalle organizzazioni di protezione dei minori, e sul sostegno alle vittime;***

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a quater) mettere a disposizione sulla propria piattaforma in modo ben visibile strumenti che consentano agli utenti di chiedere aiuto alla hotline locale o nazionale;*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

c) avviare o adattare la cooperazione, nel rispetto del diritto della concorrenza, con altri prestatori di servizi di hosting o prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, autorità pubbliche, organizzazioni della società civile, **hotline** o, se applicabile, enti cui è riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) .../... [relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE].

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) fornire agli utenti dei servizi di comunicazione interpersonale, in particolare ai minori, strumenti che li aiutino a conoscere, identificare ed evitare i rischi online, in particolare attraverso l'integrazione di assistenti per la sicurezza.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) adeguate e proporzionate a tale rischio, tenuto conto delle specifiche vulnerabilità dei minori, specialmente delle ragazze, online e offline, come anche del rischio cui sono esposte le vittime di discriminazione intersezionale, sulla base di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o estrazione sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, genere o orientamento sessuale;***

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) sviluppate in collaborazione con i minori che utilizzano il servizio.***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 bis – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Qualora una piattaforma online sia utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, la piattaforma adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire:***

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis – lettera a (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) meccanismi di segnalazione di facile utilizzo e a misura di minore per denunciare presunti materiali pedopornografici;**

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis – lettera b (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) un'adeguata moderazione umana professionale dei contenuti per trattare rapidamente le segnalazioni di presunto materiale pedopornografico;**

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis – lettera c (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c) meccanismi automatici ed elementi di progettazione dell'interfaccia pensati per informare gli utenti sui programmi esterni di intervento preventivo in loro prossimità.**

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 ter – parte introduttiva (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter. I prestatori di giochi online che**

*gestiscono un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero nell'ambito dei loro giochi adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per:*

#### **Emendamento 61**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera a (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) impedire agli utenti di avviare contatti indesiderati con altri utenti;*

#### **Emendamento 62**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera b (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) agevolare una segnalazione di facile utilizzo di presunti materiali pedopornografici;*

#### **Emendamento 63**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera c (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) prevedere misure e strumenti tecnici che consentano agli utenti di gestire la propria riservatezza, visibilità, raggiungibilità e sicurezza, e che siano impostati di norma sui livelli più sicuri;*

#### **Emendamento 64**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 4 ter – lettera d (nuovo)**

**d) fornire in modo evidente sulla propria piattaforma strumenti che consentano agli utenti di chiedere aiuto alla hotline locale.**

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

Emendamento

5. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, **delle tendenze e delle prove segnalate dalle autorità di contrasto, dalle hotline, dalle organizzazioni della società civile, dall'EIGE e dalle imprese tecnologiche, nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**5 bis. A complemento delle misure di attenuazione del rischio adottate dai prestatori, sono introdotte e attuate misure di educazione e prevenzione sensibili alla dimensione di genere e a misura di minore.**

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

##### *Emendamento*

b) prendono misure ragionevoli per impedire che utenti minori accedano alle applicazioni software ***non destinate al loro uso o adattate alle loro esigenze di sicurezza*** per cui hanno individuato un rischio significativo di uso del servizio interessato a fini di adescamento di minori;

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

##### *Emendamento*

4. La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, ***delle tendenze e delle prove segnalate dalle autorità di contrasto, dalle hotline, dalle organizzazioni della società civile, dall'EIGE e dalle imprese tecnologiche, nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online*** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto

##### *Emendamento*

b) se il progetto di piano di attuazione riguarda un ordine di rilevazione previsto

per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua **una valutazione** d'impatto sulla protezione dei dati e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

per adescamento di minori che è diverso dal rinnovo senza modifiche sostanziali di un ordine di rilevazione emesso in precedenza, effettua **valutazioni** d'impatto sulla protezione dei dati, **sul genere e sui diritti dei minori** e attiva la procedura di consultazione preventiva di cui rispettivamente agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alle misure del piano di attuazione;

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito **della valutazione** d'impatto sulla protezione dei dati e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

##### *Emendamento*

c) nei casi in cui si applica la lettera b) o se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679, adegua il progetto di piano di attuazione, se necessario in funzione dell'esito **delle valutazioni** d'impatto sulla protezione dei dati, **sul genere e sui diritti dei minori** e per tenere conto del parere dell'autorità di protezione dei dati a seguito della consultazione preventiva;

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli utenti, il blocco dei loro account o la

##### *Emendamento*

d) istituisce e applica un meccanismo accessibile, adeguato all'età, **sensibile alla dimensione di genere** e facile da usare affinché gli utenti possano proporre reclamo, entro un termine ragionevole, contro la presunta inosservanza degli obblighi impostigli dalla presente sezione e le eventuali decisioni che abbia preso in relazione all'uso delle tecnologie, compresa la rimozione o la disabilitazione dell'accesso al materiale fornito dagli

sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

utenti, il blocco dei loro account o la sospensione o cessazione del servizio, e tratta questi reclami in modo obiettivo, efficiente e tempestivo;

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento Articolo 11

#### *Testo della Commissione*

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

#### *Emendamento*

La Commissione, in cooperazione con le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE, dopo aver condotto una consultazione pubblica, può emanare orientamenti sull'applicazione degli articoli da 7 a 10, tenendo debito conto in particolare degli sviluppi tecnologici, **delle tendenze e delle prove segnalate dalle autorità di contrasto, dalle hotline, dalle organizzazioni della società civile, dall'EIGE e dalle imprese tecnologiche, nella lotta contro l'abuso sessuale su minori online** e dei modi in cui sono offerti e utilizzati i servizi contemplati da quelle disposizioni.

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 **ne informa** l'utente interessato, **precisando il** contenuto principale della segnalazione, il modo in cui è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice

#### *Emendamento*

Il prestatore che trasmette una segnalazione a norma del paragrafo 1 **richiede al Centro dell'UE l'autorizzazione a informare** l'utente interessato; **il Centro risponde senza indebito ritardo. La notifica all'utente include informazioni sul** contenuto principale della segnalazione, il modo in cui **il prestatore** è venuto a conoscenza del caso di potenziale abuso sessuale su minori, il seguito dato alla segnalazione, nella misura in cui **il**

conformemente all'articolo 34.

**prestatore** disponga di questa informazione, e le possibilità di ricorso a disposizione dell'utente, in particolare il diritto di proporre reclamo all'autorità coordinatrice conformemente all'articolo 34.

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile, **adeguato all'età** e facile da usare affinché gli utenti possano segnalargli casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

#### *Emendamento*

3. Il prestatore istituisce e applica un meccanismo accessibile e facile da usare, **con opzioni adeguate al genere e all'età**, affinché gli utenti possano segnalargli, **se preferibile in forma anonima**, casi di potenziale abuso sessuale su minori online nel suo servizio.

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**3 bis. Se un potenziale abuso sessuale su minori online è segnalato nel suo servizio, il prestatore di servizi fornisce all'utente che ha segnalato il materiale informazioni essenziali sulla sicurezza online e sui servizi specializzati di supporto ai minori, quali le linee telefoniche di assistenza e le hotline, oltre alla segnalazione del materiale. Se l'utente è un minore, le informazioni di cui sopra sono fornite in maniera adatta ai minori e adeguata all'età.**

## Emendamento 76

## Proposta di regolamento

### Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera j

#### *Testo della Commissione*

j) se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;

#### *Emendamento*

j) **un'indicazione per segnalare** se il prestatore ritiene che la segnalazione richieda un'azione urgente;

## Emendamento 77

## Proposta di regolamento

### Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. Prima di richiedere un ordine di rimozione, le autorità di cui al paragrafo 1 adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che l'attuazione dell'ordine non interferisca con le attività di indagine e perseguimento dei reati di abuso sessuale su minori.**

## Emendamento 78

## Proposta di regolamento

### Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera i

#### *Testo della Commissione*

i) informazioni facilmente comprensibili **sui mezzi** di ricorso a disposizione del destinatario dell'ordine, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili.

#### *Emendamento*

i) informazioni facilmente comprensibili **e accessibili sulle possibilità** di ricorso **che il servizio deve mettere a disposizione del destinatario dell'ordine nella sua lingua**, compreso sul ricorso giurisdizionale e sui termini applicabili, **tenendo conto delle diverse esigenze delle persone con disabilità.**

## Emendamento 79

## Proposta di regolamento

### Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) se l'utente è un minore, quest'ultimo è indirizzato ai servizi di supporto nazionali competenti e riceve informazioni essenziali sulla sicurezza online, in un linguaggio a misura di minore;*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quater) delle risorse e dei servizi esterni disponibili in prossimità dell'utente relativi alla prevenzione dell'abuso sessuale su minori, della consulenza fornita dalle linee telefoniche di assistenza, del sostegno alle vittime e delle risorse educative disponibili attraverso le hotline e le organizzazioni di protezione dei minori;*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le informazioni di cui al primo comma sono fornite in modo facilmente comprensibile e accessibile, nella lingua dell'utente, tenendo conto delle diverse esigenze delle persone con disabilità.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20**

*Testo della Commissione*

Diritto delle vittime all'informazione

### **Emendamento 83**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Chiunque risieda* nell'Unione *ha* il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui *risiede*, informazioni sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che *lo* ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12. Le *persone* con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili.

### **Emendamento 84**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2**

*Emendamento*

#### **Articolo 20**

Diritto delle vittime all'informazione e al sostegno

*Emendamento*

*Le vittime e/o il loro rappresentanti legali, con il loro consenso informato, che risiedano nell'Unione e le vittime di materiale pedopornografico ospitato o diffuso nell'Unione o i loro rappresentanti hanno* il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui *vivono o dall'autorità coordinatrice di loro scelta*, informazioni *facilmente comprensibili e accessibili, adeguate all'età*, sui casi in cui la diffusione di materiale pedopornografico noto che *le* ritrae è segnalata al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, *nonché di essere indirizzati a servizi di sostegno. La richiesta può riguardare sia una richiesta occasionale che una richiesta periodica.* Le *vittime* con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere tali informazioni con modalità a loro accessibili *e le informazioni in questione devono essere fornite nella lingua indicata dalla persona interessata. Ciò avviene entro un periodo di tempo ragionevole.*

*Testo della Commissione*

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati all'autore della richiesta.

*Emendamento*

L'autorità coordinatrice trasmette la richiesta al Centro dell'UE tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, e ne comunica i risultati all'autore della richiesta. ***La trasmissione della richiesta avviene tenendo in debito conto la protezione dell'identità e della vita privata della vittima, insieme a misure per la protezione della vita privata e delle immagini dei suoi familiari, in modo sensibile alla vittima o adeguato all'età e al genere. Tale protezione è particolarmente importante in caso di vittime minorenni e include la non divulgazione dei nomi. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della responsabilità genitoriale o altro rappresentante legale, ove del caso, sono informati dei loro diritti in quanto vittime. L'autorità coordinatrice fornisce inoltre informazioni alle vittime sull'accesso ai servizi di supporto specializzato disponibili.***

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 20 – paragrafo 1 bis – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Le vittime di abuso sessuale su minori o i loro rappresentanti e le persone che vivono nell'Unione hanno il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice informazioni sui diritti, sul sostegno e sull'assistenza delle vittime. Le informazioni sono adeguate all'età, accessibili e sensibili alla dimensione di genere e includono quantomeno:***

## **Emendamento 86**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) il tipo di assistenza che possono ricevere e da quali servizi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, a un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica o sociale, e su una sistemazione alternativa;**

## **Emendamento 87**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;**

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;**

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;**

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera e (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;**

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 bis – lettera f (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f) come e a quali condizioni hanno diritto all'interpretazione e alla traduzione;**

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 ter. Nel caso in cui la vittima o il suo rappresentante indichi una preferenza per una richiesta periodica, l'autorità coordinatrice trasmette senza indugio al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 3 in modo proattivo dopo la prima risposta inviata in tutti i nuovi casi di segnalazioni di cui al paragrafo 1, su base settimanale. Le vittime o i**

*rappresentanti delle vittime possono porre fine alla richiesta periodica in qualsiasi momento, notificandolo all'autorità coordinatrice in questione.*

### Emendamento 93

#### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) se del caso, la persona o l'entità che deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta;

##### *Emendamento*

b) se del caso, la persona o l'entità che ***assiste o rappresenta formalmente la persona che*** deve ricevere le informazioni per conto dell'autore della richiesta, ***con una prova verificabile dell'approvazione di quest'ultimo;***

### Emendamento 94

#### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) elementi sufficienti a ***dimostrare l'identità dell'autore*** della richiesta.

##### *Emendamento*

c) elementi sufficienti a ***verificare che il materiale pedopornografico in questione corrisponda all'autore*** della richiesta.

### Emendamento 95

#### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) un'indicazione per segnalare se si tratta di una richiesta occasionale o circoscritta a un determinato periodo di tempo.***

### Emendamento 96

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *L'autorità coordinatrice provvede affinché le vittime e/o i loro rappresentanti legali e gli adulti sopravvissuti siano informati in merito ai servizi di sostegno alle vittime mediante i quali le vittime possono ricevere informazioni e sostegno adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere.*

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) l'identità del prestatore che **ha** trasmesso la segnalazione;

a) l'identità del prestatore **o dei prestatori** che **hanno** trasmesso la segnalazione;

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) la data della segnalazione;

b) la data della segnalazione **o delle segnalazioni**;

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione in conformità dell'articolo 48,

c) se il Centro dell'UE ha inoltrato la segnalazione **o le segnalazioni** in

paragrafo 3, e nel qual caso a quali autorità;

conformità dell'articolo 48, paragrafo 3, e nel qual caso a quali autorità;

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento

#### Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) informazioni sui servizi di sostegno alle vittime adeguati all'età e attenti alla dimensione di genere per fornire al minore, alla famiglia e ai sopravvissuti un adeguato sostegno emotivo e psicosociale nonché assistenza pratica e legale;***

## Emendamento 101

### Proposta di regolamento

#### Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d ter) nuove informazioni pertinenti, adeguate all'età, accessibili e sensibili alla dimensione di genere, sul supporto e l'assistenza alle vittime esistenti nella regione della vittima.***

## Emendamento 102

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ***ragionevole*** assistenza, su richiesta, ***a chiunque risieda*** nell'Unione e ***voglia*** far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae.

1. I prestatori di servizi di hosting offrono ***senza indugio*** assistenza, su richiesta, ***alle vittime, ai titolari della responsabilità genitoriale delle vittime o ai tutori legali delle vittime*** che ***risiedono*** nell'Unione e ***vogliono*** far rimuovere o disabilitare l'accesso a uno o più elementi

specifici di materiale pedopornografico noto che *le* ritrae, *agendo nell'interesse superiore del minore*.

## Emendamento 103

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I professionisti che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime di abuso sessuale su minori sono adeguatamente formati per gestire tali vittime, tenendo conto delle sensibilità di genere.***

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Chiunque risieda*** nell'Unione ***ha*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiede, il*** sostegno del Centro dell'UE quando ***vuole*** che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***lo*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità a loro accessibili.

***Le vittime di materiale pedopornografico ospitato o diffuso nell'Unione, i loro rappresentanti o le persone*** nell'Unione ***hanno*** il diritto di ottenere, su richiesta, dall'autorità coordinatrice designata dello Stato membro in cui ***risiedono o dall'autorità coordinatrice di loro scelta, informazioni adeguate all'età e sensibili alla dimensione di genere sul*** sostegno ***per la rimozione, compresi il sostegno delle organizzazioni della società civile, delle hotline e*** del Centro dell'UE, quando ***vogliono*** che un prestatore di servizi di hosting rimuova o disabiliti l'accesso a uno o più elementi specifici di materiale pedopornografico noto che ***le*** ritrae. Le persone con disabilità hanno il diritto di chiedere e ottenere le informazioni relative a detto sostegno con modalità ***adeguate e*** a loro accessibili.

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico.

#### *Emendamento*

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 devono specificare l'elemento o gli elementi di materiale pedopornografico **e qualsiasi altra informazione pertinente.**

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) la verifica che il prestatore abbia rimosso o disabilitato l'accesso all'elemento o agli elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1;

#### *Emendamento*

b) la verifica che il prestatore abbia rimosso o disabilitato l'accesso all'elemento o agli elementi, anche realizzando le ispezioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, **e la verifica di quando ciò è avvenuto;**

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

d) se necessario, l'informazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14.

#### *Emendamento*

d) se necessario, l'informazione all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento della presenza di detto o detti elementi nel servizio **del prestatore**, ai fini dell'emissione di un ordine di rimozione a norma dell'articolo 14 **e degli obblighi di cui all'articolo 21.**

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) informazioni relative ai diritti, all'assistenza e al sostegno della vittima a norma dell'articolo 21.***

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

*Emendamento*

I prestatori di servizi di hosting e i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale conservano i dati ***necessari*** relativi al contenuto e altri dati trattati in relazione alle misure prese in conformità del presente regolamento, e i dati personali generati da tale processo, solo per una o più delle finalità seguenti, a seconda dei casi:

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.

*Emendamento*

Con riguardo al primo comma, lettera a), il prestatore può anche conservare le informazioni, ***compresi i dati sul genere e sull'età***, nell'intento di migliorare l'efficacia e l'accuratezza delle tecnologie di rilevazione dell'abuso sessuale su minori online ai fini dell'esecuzione di un ordine di rilevazione emesso nei suoi confronti a norma dell'articolo 7. Ciò nondimeno il prestatore non memorizza dati personali a tal fine.

## **Emendamento 111**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni.

*Emendamento*

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia designato o istituito un punto di contatto ***dotato di personale sufficiente*** presso l'ufficio dell'autorità coordinatrice, che tratti le richieste di chiarimenti, i riscontri e altre comunicazioni in relazione a tutte le materie connesse all'applicazione ed esecuzione del presente regolamento ***e all'applicazione della direttiva 2011/93/UE*** sul suo territorio. Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni sul punto di contatto, ***divulcano tali informazioni attraverso campagne di sensibilizzazione attente alla dimensione di genere in luoghi pubblici frequentati da minori, in particolare da ragazze, nonché online***, e le comunicano al Centro dell'UE. Essi tengono aggiornate queste informazioni. ***L'autorità coordinatrice contribuisce con informazioni e materiali pertinenti alla promozione di campagne educative o di sensibilizzazione mirate sui rischi di abuso sessuale su minori online, rivolte sia ai minori che agli adulti. Tale contributo si basa sull'esperienza e sui riscontri del Centro dell'UE ed è realizzato in modo sensibile alla dimensione di genere.***

**Emendamento 112**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) trasmetta certe informazioni o conoscenze ***tecniche*** sulle materie contemplate dal presente regolamento;

*Emendamento*

a) trasmetta certe informazioni o conoscenze sulle materie contemplate dal presente regolamento;

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) fornisca informazioni sulle conoscenze e sulle tecniche sviluppate per prevenire l'adescamento online di minori e la diffusione di materiale pedopornografico online, con particolare attenzione alla dimensione dell'età e alla dimensione di genere;*

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 7 – lettera d bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d bis) metta a disposizione conoscenze e competenze per quanto riguarda le misure e le tecniche di prevenzione adeguate, adattate all'età e al genere, contro l'adescamento online di minori e la diffusione di materiale pedopornografico online.*

**Emendamento 115**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento e nella misura in cui lo permettono le sue risorse *e priorità*.

8. Il Centro dell'UE presta questa assistenza a titolo gratuito nell'assolvimento dei suoi compiti e obblighi ai sensi del presente regolamento e nella misura in cui lo permettono le sue risorse.

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis.** *Nei suoi contatti con le vittime e i sopravvissuti o in qualsiasi decisione riguardante le vittime e i sopravvissuti, l'autorità coordinatrice opera in maniera adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere, in modo da ridurre al minimo i rischi per le vittime e i sopravvissuti, in particolare i minori, far fronte ai danni arrecati alle vittime e soddisfare le loro esigenze. Essa opera prestando attenzione alle vittime e alla dimensione di genere, conferendo priorità al riconoscimento e all'ascolto delle vittime, evitando la vittimizzazione secondaria e la ritraumatizzazione, concentrandosi sistematicamente sulla loro sicurezza, i loro diritti, il loro benessere, nonché le loro esigenze e le loro scelte espresse, e garantendo che siano trattate con empatia e sensibilità e in modo non giudicante.*

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità coordinatrice disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate all'assolvimento dei suoi compiti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità coordinatrici che hanno designato assolvano i loro compiti ai sensi del presente regolamento con obiettività, imparzialità, trasparenza e tempestivamente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti interessate. ***Essi provvedono anche affinché la propria autorità coordinatrice svolga i propri compiti con il massimo rispetto e la massima sensibilità nei confronti delle vittime e dei loro rappresentanti, ponendo l'accento sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria nonché sulla sicurezza della***

*vittima e sulle sue esigenze.* Gli Stati membri provvedono *inoltre* affinché la propria autorità coordinatrice disponga di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate all'assolvimento dei suoi compiti.

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possenga le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri.

#### *Emendamento*

4. Le autorità coordinatrici garantiscono che il proprio personale possenga le qualifiche, l'esperienza e le competenze tecniche richieste per l'esercizio dei suoi doveri. *Esse provvedono inoltre affinché i membri del personale che entrano in contatto con le vittime ricevano una formazione adeguata e frequente in materia di assistenza intersezionale alle vittime.*

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*4 bis. Le autorità coordinatrici garantiscono che la nomina del personale dirigente e l'assunzione del personale siano soggette a un controllo dell'esperienza lavorativa precedente.*

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi *a misura di minore* per

#### *Emendamento*

2. Le autorità coordinatrici prevedono meccanismi *adeguati all'età e accessibili*

proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio *rispettoso delle esigenze dei minori* quando trattano reclami *da questi proposti*, tenendo debito conto *dell'età, della maturità*, delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni *del minore interessato*.

per proporre reclamo a norma del presente articolo e adottano un approccio *adeguato all'età e sensibile alla dimensione di genere* quando trattano reclami, tenendo debito conto delle opinioni, delle necessità e delle preoccupazioni *espresse*. *Il trattamento dei reclami tiene conto della dovuta diligenza e fornisce le informazioni necessarie al denunciante*.

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento

#### Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli utenti sono debitamente informati dell'esito del reclamo.***

## Emendamento 122

### Proposta di regolamento

#### Articolo 39 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo.

1. Le autorità coordinatrici cooperano tra loro, con le altre autorità competenti degli Stati membri che le hanno designate, con la Commissione, il Centro dell'UE e altre agenzie dell'Unione competenti, tra cui Europol, per agevolare i compiti rispettivi ai sensi del presente regolamento e garantire l'applicazione ed esecuzione effettiva, efficace e coerente del medesimo. ***Le autorità coordinatrici istituiscono meccanismi sistematici per lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online e l'adescamento di minori.***

## Emendamento 123

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 40 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni e competenze e agevola la cooperazione tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

*Emendamento*

2. Il Centro dell'UE contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, sostenendo e agevolando l'attuazione delle sue disposizioni relative alla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso e al blocco di materiale pedopornografico, raccoglie e condivide informazioni, **statistiche disaggregate per genere, sesso ed età** e competenze e agevola la cooperazione **e la condivisione di migliori pratiche** tra le parti pubbliche e private interessate in relazione alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, in particolare online.

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il Centro dell'UE fornisce alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'UE e degli Stati membri, nonché alle organizzazioni della società civile e agli organismi di ricerca coinvolti nell'attuazione del diritto dell'UE, assistenza, competenze e coordinamento in relazione alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso sessuale su minori, con l'obiettivo di sostenerli nell'adozione di misure o nella formulazione di provvedimenti nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.***

***Nelle sue interazioni con le vittime o con persone appartenenti a gruppi ad alto rischio, o in qualsiasi decisione che le riguarda, il Centro dell'UE opera in modo da ridurre al minimo i rischi per le***

*vittime, in particolare i minori, far fronte ai danni arrecati alle vittime e soddisfare le loro esigenze in maniera adeguata all'età, attenta alla dimensione di genere e sensibile alla figura della vittima, nel pieno rispetto dei diritti umani e civili e della tutela della vita privata.*

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche, consultato il comitato tecnologico di cui *all'articolo* 66;

#### *Emendamento*

a) sostenendo la Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11, anche raccogliendo e fornendo informazioni, competenze e migliori pratiche *attente alla dimensione di genere e disaggregate per età*, consultato il comitato tecnologico *e il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti* di cui *agli articoli* 66 e 50 bis;

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 4 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) fornendo informazioni e *prestando* sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;

#### *Emendamento*

d) fornendo informazioni, *assistenza* e sostegno alle vittime in conformità degli articoli 20 e 21;

## Emendamento 127

### Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6

*Testo della Commissione*

6) facilita la generazione **e la condivisione** di conoscenze **con** altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, **con** le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

*Emendamento*

6) facilita la generazione di conoscenze, **lo sviluppo di strumenti e tecniche e la loro condivisione con e tra** altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le autorità coordinatrici o altre autorità competenti degli Stati membri al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento:

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – punto 6 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, in conformità dell'articolo 51;

*Emendamento*

a) raccogliendo, registrando, analizzando e fornendo informazioni **specifiche in base al genere e all'età**, elaborando analisi sulla base di una raccolta di dati anonimizzati e non personali, **inclusi dati disaggregati per genere, sesso ed età**, e prestando consulenza sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online **e al sostegno alle vittime**, in conformità dell'articolo 51;

**Emendamento 129**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 43 – punto 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti;

*Emendamento*

b) sostenendo lo sviluppo e la diffusione di ricerche e competenze su dette materie e sull'assistenza alle vittime, **in modo attento alla dimensione di genere e adeguato all'età**, anche fungendo da polo di competenze a sostegno di politiche basate su dati concreti **e mettendo in contatto ricercatori e professionisti**;

## **Emendamento 130**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) fornendo competenze tecniche e promuovendo lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto concerne la sensibilizzazione in materia di prevenzione dell'abuso sessuale su minori online nell'istruzione formale e non formale, tra l'altro attraverso programmi di istruzione approfonditi in materia di sessualità e relazioni e programmi incentrati sulle competenze digitali, l'alfabetizzazione digitale e la sicurezza online, con un approccio adeguato all'età e attento alla dimensione di genere;*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6 – lettera b ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) provvedendo allo scambio di migliori pratiche tra le autorità coordinatrici per quanto riguarda gli strumenti disponibili per ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso sessuale e per fornire assistenza specializzata alle vittime, in maniera adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere;*

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – punto 6 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) istituendo meccanismi che consentano di ascoltare le opinioni dei minori e di tenerne conto nel proprio lavoro, in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la direttiva 2012/29/UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;*

### **Emendamento 133**

**Proposta di regolamento  
Articolo 43 – punto 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 ter) indirizza le vittime agli organi e ai servizi appropriati per la fornitura del sostegno e dell'assistenza adeguati in base alle loro esigenze;*

### **Emendamento 134**

**Proposta di regolamento  
Articolo 43 – punto 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 quater) istituisce un servizio pubblico di segnalazione anonima di materiale pedopornografico accessibile a tutte le persone dell'Unione;*

### **Emendamento 135**

**Proposta di regolamento  
Articolo 43 – punto 6 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 quinquies) facilita e coordina la cooperazione, inclusa la condivisione di*

*informazioni, con le organizzazioni di contrasto internazionali e le autorità di contrasto dei paesi terzi.*

## Emendamento 136

### Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico e del comitato europeo per la protezione dei dati. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

#### *Emendamento*

Prima di inserire negli elenchi una tecnologia specifica, il Centro dell'UE chiede il parere del suo comitato tecnologico, ***del suo comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti*** e del comitato europeo per la protezione dei dati, ***tra l'altro per quanto concerne la realizzazione di una valutazione dell'impatto di tali tecnologie sui diritti fondamentali***. Il comitato tecnologico, ***il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti*** e il comitato europeo per la protezione dei dati formulano il rispettivo parere entro otto settimane ***dalla richiesta del Centro dell'UE. Il Centro dell'UE garantisce la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per crearsi un'opinione equilibrata e realizzare la valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali***. Tale termine può essere prorogato di sei settimane in considerazione della complessità della questione. Il comitato tecnologico, ***il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti*** e il comitato europeo per la protezione dei dati informano il Centro dell'UE dell'eventuale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. ***Tale procedura va ripetuta ogni anno.***

## Emendamento 137

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 50 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Il Centro dell'UE raccoglie, registra, analizza e mette a disposizione **informazioni** pertinenti, obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, tra cui:

*Emendamento*

2. Il Centro dell'UE raccoglie, registra, **aggrega**, analizza e mette **proattivamente** a disposizione **della Commissione, degli Stati membri, dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, delle organizzazioni della società civile e del pubblico dati** pertinenti, **anonimi e disaggregati per genere, sesso ed età nonché informazioni** obiettive, affidabili e comparabili sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori, **includere campagne educative o di sensibilizzazione**, tra cui:

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile.

*Emendamento*

c) informazioni ricavate dalle ricerche o altre attività svolte da autorità degli Stati membri, altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, autorità competenti di paesi terzi, organizzazioni internazionali, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, **includere le hotline**.

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 50 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge

*Emendamento*

3. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE svolge

ricerche, indagini e studi, vi partecipa o li promuove di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione.

ricerche, indagini e studi ***in maniera adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere***, vi partecipa o li promuove ***e li sostiene***, di propria iniziativa o, se opportuno e compatibile con le sue priorità e il suo programma di lavoro annuale, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. ***Il Centro dell'UE sosterrà gli Stati membri, le autorità coordinatrici e altri attori pertinenti, compreso l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nello svolgimento di ricerche, tenendo conto delle specificità legate all'età e al genere.***

## Emendamento 140

### Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e le informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3, e relativa analisi, e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti e altre autorità pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere pubbliche queste informazioni, se del caso.

#### *Emendamento*

4. Il Centro dell'UE fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 e le informazioni ricavate dalle ricerche, dalle indagini e dagli studi di cui al paragrafo 3, e relativa analisi, e i suoi pareri sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, alle autorità coordinatrici, ad altre autorità competenti, ***incluse le hotline***, e altre autorità pubbliche degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di dette autorità. Il Centro dell'UE può rendere pubbliche queste informazioni, se del caso.

## Emendamento 141

### Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il Centro dell'UE mette a punto una

#### *Emendamento*

5. Il Centro dell'UE mette a punto una

strategia di comunicazione **e promuove il dialogo** con le organizzazioni della società civile **e con** i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso.

strategia di comunicazione **attenta alla dimensione di genere e adeguata all'età e dialoga** con le organizzazioni della società civile, **le autorità pubbliche, le hotline**, i prestatori di servizi di hosting o di servizi di comunicazione interpersonale **e altri portatori di interessi** al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'abuso sessuale su minori online e sulle misure di prevenzione e lotta contro questo abuso, **come pure sul sostegno alle vittime. Le campagne di comunicazione sono facilmente comprensibili e accessibili per tutti i minori, le famiglie e gli educatori, sono formulate in collaborazione con esperti o psicologi specializzati, sono adeguate ai minori e sono di facile comprensione. Esse dovrebbero essere diffuse nell'istruzione formale e non formale nell'Unione, al fine di migliorare l'alfabetizzazione digitale e garantire un ambiente digitale sicuro per i minori. Le campagne di comunicazione tengono conto della dimensione di genere del reato. Esse terranno conto del parere del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti.**

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – titolo (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 50 bis*

*Comitato consultivo per i diritti delle  
vittime e i sopravvissuti*

## **Emendamento 143**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. Il Centro dell'UE istituirà un comitato consultivo comprendente esperti e rappresentanti dei diritti dei minori, delle vittime e dei sopravvissuti. Il comitato consultivo è composto da sopravvissuti, da rappresentanti delle organizzazioni pertinenti e da esperti nell'ambito delle esigenze dei sopravvissuti e delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale di minori, sia online che offline, quali le organizzazioni della società civile e le organizzazioni per i diritti dei minori che operano nel settore. I membri del comitato consultivo sono nominati dal consiglio di amministrazione in ragione della loro esperienza, delle loro competenze e del loro ambito di attività a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.**

#### **Emendamento 144**

**Proposta di regolamento  
Articolo 50 bis – paragrafo 2 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Le procedure inerenti la nomina dei membri del comitato consultivo per i sopravvissuti, il suo funzionamento, l'accertamento dell'indipendenza e la revoca della posizione di membro del comitato consultivo sono precisate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.**

#### **Emendamento 145**

**Proposta di regolamento  
Articolo 50 bis – paragrafo 3 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. I membri del comitato consultivo agiscono nell'interesse superiore dei sopravvissuti di abuso sessuale su minori e del pubblico. L'elenco dei membri del comitato consultivo è reso pubblico e il Centro dell'UE lo tiene aggiornato sul suo sito web.**

## **Emendamento 146**

**Proposta di regolamento  
Articolo 50 bis – paragrafo 4 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. I membri sono nominati tra gli Stati membri tenendo conto della distribuzione geografica e assicurando l'equilibrio di genere.**

## **Emendamento 147**

**Proposta di regolamento  
Articolo 50 bis – paragrafo 5 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Il mandato dei membri del comitato consultivo per i sopravvissuti ha durata quadriennale. Esso può essere rinnovato una volta.**

## **Emendamento 148**

**Proposta di regolamento  
Articolo 50 bis – paragrafo 6 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. I membri si coordinano con i funzionari di contatto dell'autorità coordinatrice del rispettivo Stato membro.**

*In caso di doppia cittadinanza, devono scegliere l'autorità coordinatrice pertinente.*

## **Emendamento 149**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 7 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione consultano il comitato consultivo per i sopravvissuti su qualsiasi questione relativa ai diritti delle vittime e alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori. I membri saranno invitati a fornire una consulenza strutturata almeno due volte all'anno.**

## **Emendamento 150**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 8 – parte introduttiva (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8. Il comitato consultivo:**

## **Emendamento 151**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) contribuisce all'assistenza prestata dal Centro dell'UE al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo e al direttore esecutivo, nonché al comitato tecnico per le questioni connesse ai diritti dei minori, alle vittime e ai sopravvissuti, come pure nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 50, paragrafo 5;**

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) garantisce la visibilità degli interessi e delle esigenze dei sopravvissuti e delle vittime di abuso sessuale su minori;***

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera c (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione sulle questioni di cui all'articolo 57, lettera h bis);***

## **Emendamento 154**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera d (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d) fornisce consulenza al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 6 del presente articolo;***

## **Emendamento 155**

### **Proposta di regolamento Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera e (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e) presenta una relazione annuale di attività al direttore esecutivo nell'ambito della relazione annuale di attività***

*consolidata;*

## **Emendamento 156**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera f (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) ha il diritto di presentare osservazioni, a titolo individuale, su qualsiasi documentazione o questione pubblica condivisa dal Centro dell'UE, come l'elenco tecnologico delle tecniche di rilevazione;*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera g (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g) offre internamente, su richiesta, consulenze indipendenti in materia di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori e assistenza alle vittime online, anche per quanto concerne le tecnologie utilizzate per la rilevazione degli abusi sessuali su minori online e in particolare la loro pertinenza rispetto alle condizioni in cui è commesso l'abuso sessuale su minori;*

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 50 bis – paragrafo 8 – lettera h (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h) contribuisce alle campagne di sensibilizzazione condotte a livello dell'UE fornendo materiali e informazioni pertinenti.*

## Emendamento 159

### Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE **può cooperare** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.

#### *Emendamento*

1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE **coopera** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online **e al sostegno alle vittime**, comprese le organizzazioni della società civile, **le hotline** e le organizzazioni semipubbliche.

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. In considerazione della dimensione di genere dell'abuso sessuale su minori, un'attenzione particolare è rivolta alla cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il Centro dell'UE raccoglie inoltre statistiche anonimizzate e disaggregate per genere, sesso ed età sull'abuso sessuale su minori e sui tassi di prevalenza, raccoglie le migliori pratiche in materia di prevenzione e assistenza alle vittime, condivide le proprie competenze e facilita la cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.***

## Emendamento 161

### Proposta di regolamento Articolo 55 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

La struttura amministrativa e di gestione del Centro dell'UE comprende:

*Emendamento*

La struttura amministrativa e di gestione del Centro dell'UE è ***equilibrata sotto il profilo del genere*** e comprende:

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento  
Articolo 55 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) un comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti, che svolge i compiti di cui all'articolo 50 bis.***

**Emendamento 163**

**Proposta di regolamento  
Articolo 56 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

1. Il consiglio di amministrazione è ***equilibrato sotto il profilo del genere ed è*** composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

**Emendamento 164**

**Proposta di regolamento  
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, Europol ***può designare*** un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni di detto consiglio per le materie che coinvolgono Europol.

Su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, Europol ***designa*** un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni di detto consiglio per le materie che coinvolgono Europol.

## Emendamento 165

### Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in *sua* assenza.

#### *Emendamento*

3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in assenza *di quest'ultimo*.

## Emendamento 166

### Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro *conoscenze* in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti *si adoperano per conseguire una rappresentanza* di genere *equilibrata* nel consiglio di amministrazione.

#### *Emendamento*

4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro *competenze comprovate* in materia di *prevenzione e di sostegno alle vittime*, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti *garantiscono il conseguimento dell'equilibrio* di genere *tra uomini e donne* nel consiglio di amministrazione.

## Emendamento 167

### Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e **di altro gruppo consultivo che possa istituire**, e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri;

*Emendamento*

c) adotta norme **in materia di trasparenza per la** prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e **del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti** e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri, **dei membri del comitato tecnologico e dei membri del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti**;

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) nomina i membri del comitato tecnologico e di altro gruppo consultivo che possa istituire;

*Emendamento*

f) nomina i membri del comitato tecnologico, **del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti** e di altro gruppo consultivo che possa istituire **per perseguire i propri scopi**;

**Emendamento 169**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**h bis) consulta il comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti relativamente agli obblighi di cui alle lettere a) e h).**

**Emendamento 170**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 59 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

*Emendamento*

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie l'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. ***Il consiglio di amministrazione può invitare i membri del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti almeno due volte all'anno.***

**Emendamento 171**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

*Emendamento*

Il comitato esecutivo è ***equilibrato sotto il profilo del genere ed*** è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. ***La composizione del comitato esecutivo garantisce l'equilibrio di genere.***

**Emendamento 172**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) attuare l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere in tutti i settori, compresa l'elaborazione di un piano d'azione sulla parità di genere;***

## Emendamento 173

### Proposta di regolamento

#### Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;

##### *Emendamento*

f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE, ***che includa le attività del comitato tecnologico e del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti***, e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;

## Emendamento 174

### Proposta di regolamento

#### Articolo 66 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

##### *Emendamento*

1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse, ***garantendo il rispetto dell'equilibrio di genere***.

## Emendamento 175

### Proposta di regolamento

#### Articolo 66 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza

##### *Emendamento*

4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza

di indipendenza e revocare **il** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

di indipendenza e revocare **la nomina del** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

## Emendamento 176

### Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico, e lo trasmette al comitato esecutivo.

#### *Emendamento*

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro dell'UE per l'esercizio successivo, comprensivo di una tabella dell'organico **e di un'analisi dell'impatto di genere, attuando l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere**, e lo trasmette al comitato esecutivo.

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

#### *Emendamento*

4. Le spese del Centro dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio, **incluse le spese di esercizio del comitato tecnologico, del comitato consultivo per i diritti delle vittime e i sopravvissuti e di qualsiasi altro gruppo consultivo istituito per perseguire i suoi scopi.**

## Emendamento 178

### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis.** *Il bilancio rispetta il principio dell'integrazione della dimensione di genere e si attua la prassi del bilancio di genere.*

## **Emendamento 179**

### **Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il comitato esecutivo, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

2. Il comitato esecutivo, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari ***e garantisce che il personale disponga delle competenze e dell'esperienza adeguate, assicurando nel contempo l'equilibrio di genere.***

## **Emendamento 180**

### **Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Al personale del Centro dell'UE, in particolare a quanti lavorano nei settori connessi alla rilevazione, segnalazione e rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, è garantito l'accesso a servizi di consulenza e sostegno adeguati.

3. Al personale del Centro dell'UE, in particolare a quanti lavorano nei settori connessi alla rilevazione, segnalazione e rimozione di casi di abuso sessuale su minori online, è garantito l'accesso a servizi di consulenza e sostegno adeguati ***e si provvede affinché venga soddisfatta qualsiasi loro altra esigenza fisica o sociopsicologica.***

## **Emendamento 181**

### **Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il Centro dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

*Emendamento*

1. Il Centro dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze, ***prendendo in considerazione la loro esperienza e le loro competenze e garantendo al tempo stesso il rispetto dell'equilibrio di genere.***

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento  
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

*Emendamento*

c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico, ***ove possibile disaggregati per genere, sesso ed età***, che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione di norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori		
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 12.9.2022		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	FEMM 12.9.2022		
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Heléne Fritzon 13.12.2022		
<b>Esame in commissione</b>	21.3.2023	25.4.2023	24.5.2023
<b>Approvazione</b>	27.6.2023		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 25	–: 0	0: 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Lina Gálvez Muñoz, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radka Maxová, Karen Melchior, Johan Nissinen, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Maria Veronica Rossi, Sylwia Spurek, Marco Zullo		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Heléne Fritzon, Ewa Kopacz, Eleni Stavrou, Monika Vana		
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Colm Markey, Sira Rego		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

25	+
ECR	Johan Nissinen, Margarita de la Pisa Carrión
ID	Annika Bruna, Maria Veronica Rossi
PPE	Isabella Adinolfi, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Ewa Kopacz, Elżbieta Katarzyna Lukacijewska, Colm Markey, Eleni Stavrou
S&D	Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner
The Left	Sandra Pereira, Sira Rego
Verts/ALE	Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Monika Vana

0	-

4	0
ID	Christine Anderson
Renew	Karen Melchior, Samira Rafaela, Marco Zullo

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti